

**CIRCOLARE N. 39** del 17 luglio 1952 (Serv. VI - Prot. n. 11/2502).

Oggetto: N.C.E.U. - Immobili urbani di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - ha fatto presente, in base a segnalazione ricevute da alcuni dipendenti Unici, che in sede di pubblicazione degli atti del Nuovo Catasto Edilizio Urbano sono state rilevate difformità di criteri nella qualificazione e nella determinazione della rendita catastale degli immobili ferroviari. Ha segnalato in particolare che i caselli ferroviari sono stati collocati da taluni Uffici Tecnici Erariali nella Categoria E/1, da altri nella Categoria D/7 e da altri ancora nella Categoria D/1; e che, inoltre, a caselli di eguale consistenza, ubicati nel territorio di Province confinanti o vicine sono state attribuite rendite catastali che differiscono tra loro in misura veramente eccessiva.

Quanto sopra sorprende non poco questa Direzione Generale la quale confida che i casi segnalati dal Ministero dei Trasporti siano eccezionali ed isolati.

Ad evitare, peraltro, che rilievi del genere si ripetano ed allo scopo di eliminare gli errori e le sperequazioni di cui sopra, si interessano personalmente i sigg. Ingegneri Capi affinché provvedano a disporre i necessari controlli e a curare, con opportuni contratti tra Uffici vicini, che la valutazione del reddito degli immobili ferroviari sia fatta con uniformità di criterio, pur con le dovute differenziazioni di luogo.

In proposito, nel raccomandare una più attenta applicazione delle istruzioni di servizio, si richiama in particolare, per quanto concerne la determinazione della rendita catastale, quanto disposto con la Circolare n. 19 del 2 aprile 1951 circa i criteri di particolare moderazione da seguire nei confronti degli immobili di cui trattasi, in considerazione della circostanza che essi sono adibiti all'esercizio di un servizio di pubblico interesse gestito dallo Stato senza finalità di lucro.

In merito alla qualificazione si ricorda che, esclusi i fabbricati costituenti le stazioni, i quali, sempre che siano compresi entro il recinto delle stesse, devono essere collocati nella Categoria E/1 tutti gli altri immobili ferroviari interni al recinto delle linee nonché quelli destinati alla produzione di energia elettrica devono essere collocati nella Categoria D/7.

I dipendenti Uffici provvederanno ad eliminare gli eventuali errori, dove è ancora possibile, prima della pubblicazione degli atti o in sede di trattazione dei reclami; negli altri casi nel corso delle operazioni successive.

Il Direttore generale: BOAGA